

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

STATUTO

(approvato con lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro del 22 dicembre 2015 – prot. n. DT 105189)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona” - di seguito denominata Fondazione - è una persona giuridica privata a composizione associativa senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. sottoscritto in data 22 aprile 2015 (in seguito “Protocollo di intesa”), dal presente statuto, definito anche con riferimento alla Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a., dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Tortona costituita per iniziativa della Società di storia, di economia e d'arte, con il concorso dei Comuni di Tortona, Casalnoceto, Pontecurone, Sale, Sarezzano, della Congregazione di Carità di Tortona e di benemeriti cittadini ed istituita con R.D. 13 luglio 1911, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto a rogito notaio Ottavio Pilotti in data 24 dicembre 1991 Rep. n. 42453/6552, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436222 del 20 dicembre 1991.

3. La Fondazione ha sede in Tortona (AL) ed ha durata illimitata.

4. La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze sino alla costituzione dell'apposita

autorità di controllo sulle persone giuridiche private prevista dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

Articolo 2

1. La Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.

Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul Volontariato).

3. La Fondazione, sulla base delle risorse di volta in volta prevedibilmente disponibili, sceglie, nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e con la cadenza triennale ivi prevista, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dall'Organo di Indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di Vigilanza. A tal fine e per il più efficace perseguimento degli scopi statuari, l'Organo di Indirizzo, nel predisporre il documento programmatico pluriennale di cui al successivo art. 3, realizza eventuali monitoraggi e/o studi di fattibilità che prendano in considerazione i bisogni del territorio e le risorse prevedibilmente disponibili nel periodo di tempo previsto nella programmazione. Nell'elaborazione del predetto documento programmatico pluriennale l'Organo di Indirizzo deve inoltre tenere conto degli eventuali interventi previsti da altri soggetti od Enti che operano nel medesimo ambito territoriale e con riferimento agli stessi settori cui la Fondazione ha deciso di orientare la propria attività.

Secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1 del Protocollo di intesa, la Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo di intesa.

4. Gli interventi della Fondazione si dirigono, in via principale, ad iniziative che abbiano ricadute sul territorio del Comune di Tortona e dei seguenti Comuni: Albera Ligure, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carrega Ligure, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

5. L'attività della Fondazione può rivolgersi occasionalmente ad ambiti territoriali diversi, sia nazionali che internazionali, mediante, ad esempio:

- la realizzazione di progetti in collaborazione con Enti aventi finalità analoghe e diretti, in ogni caso, al perseguimento dei fini statutarî;
- l'adesione ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi coerenti con quelli della Fondazione;
- l'adesione ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 o ad Enti nazionali ed internazionali associativi di Fondazioni.

6. La Fondazione può costituire Associazioni e Fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile con finalità analoghe alle proprie o partecipare alle stesse.

7. La Fondazione può accettare ogni forma di donazione e lascito e, ai sensi ed agli effetti dell'art. 32 del Codice civile, può accettare donazioni con scopi particolari e secondo le condizioni apposte dal donante.

8. E' fatto divieto alla Fondazione di esercitare funzioni creditizie ed è esclusa altresì qualsiasi altra forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti od indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

Articolo 3

1. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, l'attività della Fondazione è ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale sulla base di un documento programmatico pluriennale predisposto dall'Organo di Indirizzo e riferito ad almeno un triennio nel quale sono individuate, in rapporto alla gestione ed utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, le linee, i programmi, le priorità, gli strumenti di intervento ed i settori specifici ai quali destinare le risorse disponibili.

2. Nell'ambito dei settori rilevanti di cui all'art. 2, comma 3 del presente statuto, la Fondazione può esercitare imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione dei fini perseguiti dalla stessa nei settori medesimi.

3. In questo caso, la Fondazione predispone contabilità separate con riguardo a tali imprese, per le quali saranno adempiuti gli obblighi relativi alla tenuta dei libri.

4. L'istituzione di imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali è di competenza esclusiva dell'Organo di Indirizzo.

5. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto.

Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Articolo 4

1. Le modalità di perseguimento degli scopi statutarî, l'attività di gestione del patrimonio, la procedura per la composizione degli Organi e l'organizzazione interna della Fondazione sono disciplinate da appositi regolamenti interni emanati secondo quanto stabilito dal presente statuto.
2. Il regolamento interno concernente le modalità che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale prevede e disciplina i criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione.
3. Il regolamento interno per la gestione del patrimonio è definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo di intesa.

TITOLO II

PATRIMONIO - PROVENTI

Articolo 5

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di sua proprietà e dalle riserve e si incrementa per effetto:
 - a) degli accantonamenti al fondo obbligatorio di riserva nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - c) delle plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99;
 - d) delle altre riserve o degli accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di Indirizzo, sentita l'Autorità di Vigilanza, una volta assolti i vincoli obbligatori relativi alla conservazione del patrimonio ed allo svolgimento dell'attività erogativa, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione. La costituzione di tali riserve facoltative non deve in alcun modo pregiudicare

l'effettivo perseguimento delle finalità istituzionali e deve comunque rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio e di diversificazione, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

3. La Fondazione, che opera sulla base di principi di economicità e di sana e prudente gestione, può compiere, salvo quanto disposto nei successivi commi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Nella gestione del patrimonio, la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo di intesa.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 5% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

La contrazione di debiti, pur nei limiti indicati nel comma precedente, deve essere subordinata alla predisposizione di opportune garanzie atte ad assicurare, in ogni caso, la conservazione del valore del patrimonio nel tempo.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo di intesa.

La Fondazione può acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed Enti è, tuttavia, consentito solo con riguardo a quelli che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese strumentali di cui al precedente art. 3.

La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

4. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata, in tutto od in parte, ad intermediari esterni abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

5. In ogni caso, l'affidamento della gestione del patrimonio a soggetti esterni deve avvenire in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione ed anche con il ricorso a specifiche indagini di mercato e, occorrendo, a gara tra i potenziali assegnatari dell'incarico.

6. La scelta tra le sopra menzionate modalità di gestione del patrimonio è di competenza esclusiva dell'Organo di Indirizzo e viene effettuata dallo stesso con delibera da assumersi in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, mentre l'individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.

7. La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, opera in via esclusiva nei settori ammessi ed in prevalenza nei settori rilevanti di cui all'art. 2 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a) – *spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola Fondazione*, b) – *oneri fiscali* e c) – *riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza*, comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999.

La restante parte di reddito, residua dopo le destinazioni di cui al comma precedente, non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e) – *eventuali altri fini statutarie, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza* -, e-bis) – *acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole* - ed f) – *erogazioni previste da specifiche norme di legge* -, del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta solo ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 2 del presente statuto, nel rispetto dei

principi richiamati nel citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

8. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 153/99, la Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, ai componenti gli Organi di Indirizzo, di amministrazione e di controllo ed ai dipendenti con esclusione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli Organi che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo e delle retribuzioni corrisposte secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Indirizzo;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di intesa.

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, garantendo altresì la presenza negli Organi del genere meno rappresentato.

Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più

efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

Articolo 7

REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA'

1. I componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario generale della Fondazione devono essere scelti tra coloro che hanno piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.

2. Non possono ricoprire cariche in detti Organi, nonché la carica di Segretario generale coloro che siano privi dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998:

- a) si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli Organi di cui al primo comma non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle

pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli Organi di cui al primo comma devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne il Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

5. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni in materia di sospensione e di decadenza di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente statuto.

6. Ciascun Organo, per proprio conto, determina la documentazione e definisce le modalità secondo le quali provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed emana i conseguenti provvedimenti.

Articolo 8

REQUISITI GENERALI DI PROFESSIONALITA'

1. I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche previsioni contenute rispettivamente nei successivi artt. 15 e 19, devono essere scelti tra coloro che per professionalità, competenza, conoscenza tecnico - amministrativa ed esperienza nei settori cui è indirizzata l'attività della Fondazione sono in grado di fornire un efficace contributo al migliore perseguimento dei fini istituzionali della stessa.

Articolo 9

CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA'

1. Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori:

- il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti e affini sino al secondo grado incluso;
- coloro che siano candidati in elezioni politiche o amministrative, siano esse nazionali, regionali, provinciali o comunali;

- i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli Assessori o Consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Presidente della Provincia, il Sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra Enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità montane, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di due anni;

- coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo o siano legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, anche a tempo determinato, con i soggetti, Enti, Organismi ed Istituzioni investiti dal presente statuto dei poteri di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione. Tale situazione di incompatibilità deve ritenersi estesa ai titolari di incarichi esterni o di cariche pubbliche riconducibili ai predetti Enti, Organismi ed Istituzioni;

- coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria;

- gli amministratori delle Organizzazioni, degli Enti e dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli di cui all'art.1, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e fatti salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio;

- gli amministratori di Enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;

- coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

2. I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o

partecipate. I membri dell'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere od esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

7. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori, eccezion fatta per il Presidente del Consiglio di amministrazione che assume la carica anche di Presidente dell'Organo di Indirizzo. Tale incompatibilità deve ritenersi estesa al Segretario generale della Fondazione.

8. I componenti l'Assemblea dei soci che assumano la carica di membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori o di Segretario generale della Fondazione, sono sospesi dalle loro funzioni di socio per tutta la durata di tale carica. Tale periodo si computa in quello di durata della carica di socio.

Articolo 10

CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. Il componente gli Organi della Fondazione od il Segretario generale che si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità e che, tuttavia, lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte od al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il Segretario generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea, l'Organo di appartenenza, e, per quanto riguarda il Segretario generale, il Consiglio di amministrazione, si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

Articolo 11

CAUSE GENERALI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori e dalla carica di Segretario generale:

- la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti dei suddetti Organi possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

3. L'Organo di Indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Articolo 12

CAUSE GENERALI DI DECADENZA

1. Decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario generale con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, coloro che, in un qualunque momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità fissate dal precedente art. 9 o dallo specifico regolamento.

2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.

4. Qualora non vi provvedano sono tenuti a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbiano provocato alla Fondazione e decadono dalla carica con dichiarazione dell'Organo di appartenenza.

5. I componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dell'Organo di appartenenza.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

1. L'Assemblea dei soci, quale depositaria degli interessi storici originari della Fondazione, è regolata dal presente articolo, dal successivo art. 14 nonché dal proprio autonomo regolamento che ne disciplina il funzionamento e la composizione. Tale regolamento, nel disciplinare la composizione dell'Assemblea dei soci, deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali, nonché il regolare, ordinato ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente alle funzioni che il successivo art. 14 assegna alla stessa.

2. Il numero dei soci effettivi deve essere ricompreso tra un minimo di 100 (cento) ed un massimo di 140 (centoquaranta).

3. La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'Assemblea, su domanda del singolo sostenuta da almeno venti soci, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento e previo parere del Collegio di Presidenza dell'Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati in Assemblea.

Sono nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.

Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i medesimi nominativi;

b) con dichiarazione del Collegio di Presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento, su designazione delle seguenti Amministrazioni, Enti, Istituzioni od Organismi:

- 2 dal Comune di Tortona;
- 1 dalla Amministrazione Provinciale di Alessandria
- 1 dal Comune di Arquata Scrivia;
- 1 dal Comune di Castelnuovo Scrivia;
- 1 dal Comune di Novi Ligure;
- 1 dal Comune di Pontecurone;
- 1 dal Comune di Pozzolo Formigaro;
- 1 dal Comune di Sale;
- 1 dal Comune di Serravalle Scrivia;
- 1 dal Comune di Stazzano;
- 1 dal Comune di Vignole Borbera;
- 1 dal Comune di Viguzzolo;
- 1 dalla Comunità Montana Terre del Giarolo;
- 1 dalla Università degli Studi di Pavia;
- 1 dal Politecnico di Torino;
- 1 dalla Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli;
- 1 dalla Diocesi di Tortona;
- 1 dalla Società Storica Pro Iulia Dertona - Tortona;
- 1 dalla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai di Tortona;
- 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria;
- 1 dalla Confindustria di Alessandria;
- 1 dall'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria - zona di Tortona;

- 1 dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.I.A.T. - Delegazione di Tortona;
- 1 dall'Unione Commercianti di Tortona;
- 1 dall'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Alessandria;
- 1 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Provincia di Alessandria;
- 1 dalla Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Alessandria;
- 1 dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine degli Avvocati di Alessandria;
- 1 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tortona;
- 1 dal Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria;
- 1 dal Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
- 1 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria;
- 1 dall'Albo Provinciale Consulenti del Lavoro di Alessandria;
- 1 dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Alessandria.

4. Il Collegio di Presidenza dell'Assemblea accerta ogni anno il numero dei soci da nominare per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, verifica le candidature presentate e, se necessario, invita gli Enti, le Istituzioni e gli Organismi titolari del potere di designazione ad indicare, entro i successivi tre mesi, i candidati all'acquisizione della qualità di socio che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I posti, per i quali è stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea.

6. I soggetti designati non rappresentano le Amministrazioni, gli Enti, le Istituzioni e gli Organismi designanti, non rispondono agli stessi del loro operato e non sono vincolati da mandato.

7. I soci durano in carica per un periodo di 10 (dieci) anni, con possibilità di conferma per una sola volta.
8. Le norme dello statuto che disciplinano l'Assemblea dei soci non possono essere modificate dall'Organo di Indirizzo se non con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Organo stesso.
9. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.
10. La qualità di socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul patrimonio, compresa qualsiasi forma di compenso od indennità.

Articolo 14

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:
 - a) la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo, operata favorendo, in ogni caso, l'equilibrata composizione dell'Organo stesso in relazione alla componente professionale orientata ai settori ammessi;
 - b) la formulazione di pareri non vincolanti sullo scioglimento della Fondazione, sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri Enti;
 - c) la formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 153/99;
 - d) la formulazione di pareri non vincolanti sul documento programmatico pluriennale e su altre materie per le quali l'Organo di Indirizzo ritenga opportuno acquisire il parere dell'Assemblea;
 - e) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento.I pareri di cui ai punti b), c) e d) del presente comma devono essere formulati dall'Assemblea nel termine di venti giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo di Indirizzo può deliberare sulle materie in oggetto.
2. L'Assemblea, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo circa l'attività dell'Ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione, già Cassa di Risparmio di Tortona.

TITOLO V
ORGANO DI INDIRIZZO

Articolo 15

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 14 (quattordici) membri di cui:

a) 7 (sette) designati dall'Assemblea dei soci;

b) 7 (sette) scelti dallo stesso Organo di Indirizzo all'interno di una terna proposta da ciascuno dei seguenti Enti, Organismi od Istituzioni:

1 dal Comune di Tortona, quale originario Fondatore dell'Ente;

1 di concerto tra i Comuni di: Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Garbagna, Isola Sant'Antonio, Monleale, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Pontecurone, Rocchetta Ligure, Sale, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia e Villaromagnano;

1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria;

1 di concerto tra la Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai di Tortona e la Consulta delle Associazioni di Volontariato di Tortona;

1 dalla Diocesi di Tortona;

1 dalla Società Storica Pro Iulia Dertona di Tortona, quale originaria Fondatrice dell'Ente;

1 di concerto tra l'Ordine degli Avvocati di Alessandria, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria, il Collegio dei Geometri di Alessandria, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tortona, il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Alessandria.

2. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli Enti, pubblici e

privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. La designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo avverrà sulla base della seguente procedura: il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero entro i trenta giorni successivi all'anticipata scadenza del mandato, provvede ad inviare una lettera raccomandata A.R. agli Enti, Organismi ed Istituzioni competenti per le nuove designazioni e ad informare l'Assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza, invitandoli ad indicare, entro i successivi tre mesi, i soggetti designati, nel caso dell'Assemblea dei soci, o una terna di soggetti, nel caso degli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, che dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, di specifica competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento della Fondazione ed in genere degli altri requisiti previsti dal presente statuto.

4. L'Organo di Indirizzo, sulla base delle linee programmatiche e delle indicazioni contenute nel documento di programmazione pluriennale previsto dall'art. 3 del presente statuto, richiede all'Assemblea dei soci ed a ciascuno degli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui al comma 1 punto b) del presente articolo che i soggetti designati o proposti siano in possesso di specifica competenza ed esperienza nei settori istituzionali di intervento di volta in volta individuati ed indicati.

5. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e b), non esercitino nel termine stabilito il loro potere di designazione o proposta oppure designino o propongano un soggetto che sia sprovvisto dei requisiti specificati, il Presidente della Fondazione, suscitata al riguardo una specifica delibera dell'Organo di Indirizzo, procederà nuovamente ad invitare l'Assemblea dei soci a designare uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo o, con riferimento agli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, a proporre una terna di

soggetti, assegnandogli un nuovo termine di quarantacinque giorni.

Nel caso in cui, anche a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine, i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e b), non esercitino il loro potere di designazione o di proposta entro il termine stabilito oppure designino o propongano soggetti che siano sprovvisti dei requisiti specificati, il Prefetto di Alessandria entro i termini indicati dalla Fondazione si surroga nel loro potere uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.

Qualora anche il Prefetto di Alessandria non provveda nei termini indicati dalla Fondazione alla designazione o provveda non rispettando i precetti normativi o statutari, la designazione sarà effettuata dallo stesso Organo di Indirizzo della Fondazione operando la scelta tra personalità di chiara e indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non potranno superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo arrotondato all'unità superiore.

6. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle designazioni o delle proposte, il Presidente della Fondazione richiede ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. contenente la richiesta, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati.

Qualora i soggetti designati non producano la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati, il Presidente della Fondazione procederà nuovamente ad invitare i soggetti designati a produrre quanto richiesto, assegnandogli un nuovo termine di quindici giorni.

Nel caso in cui, anche a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine, i soggetti designati non producano la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, il Prefetto di Alessandria provvederà, nei termini indicati dalla Fondazione, a designare un nuovo soggetto, uniformandosi, in ogni caso, ai criteri indicati dalla Fondazione all'originario soggetto designante.

Qualora il Prefetto di Alessandria non provveda, entro i termini indicati dalla Fondazione, alla designazione o provveda non rispettando i precetti normativi o statutari, la designazione sarà effettuata dallo stesso Organo di Indirizzo della Fondazione operando la scelta tra personalità di chiara e indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non potranno superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo arrotondato all'unità superiore.

7. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, l'Organo di Indirizzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina dei nuovi componenti.

8. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.

9. I membri dell'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive - manageriali presso Enti pubblici o privati, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dallo stesso Organo di Indirizzo.

10. I componenti dell'Organo di Indirizzo devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.

11. Allo scopo di garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti territoriali cui l'attività dell'Ente è rivolta ed al fine di dare voce agli interessi connessi ai settori istituzionali, almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell'art. 2 del presente statuto.

12. I membri dell'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia ed indipendenza, non rappresentano gli Enti, gli Organismi e le Istituzioni dai quali sono stati designati, non rispondono agli stessi del loro operato e non sono vincolati da mandato.

13. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione al fine di contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali.

14. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica 5 (cinque) anni a partire dalla data della loro nomina.

I componenti dell'Organo di Indirizzo possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso, dalla data di cessazione del precedente, un periodo almeno pari all'ultimo mandato ricoperto. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

15. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'Organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle riunioni.

16. Il mandato del componente nominato in sostituzione del membro anticipatamente cessato dalla carica dura sino alla scadenza di quello del soggetto al quale è subentrato.

Articolo 16

1. L'Organo di Indirizzo viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 23, comma 5 che ne fissa l'ordine del giorno con lettera raccomandata da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima.

2. La convocazione può altresì essere richiesta con motivazione scritta da almeno quattro componenti dello stesso Organo di Indirizzo, oltre che dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori.
3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori, sentiti i componenti dell'Organo di Indirizzo.
4. Allo scopo di una più puntuale definizione delle linee e dei programmi di intervento della Fondazione, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono presenziare, come semplici uditori, i Consiglieri di amministrazione nonché il Presidente dell'Assemblea dei soci, i quali devono essere avvisati secondo le modalità di cui al primo comma.

Articolo 17

1. Per la validità delle riunioni dell'Organo di Indirizzo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.
2. In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede la riunione chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 23, comma 5 del presente statuto.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Le votazioni relative alle nomine ed alla revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché quelle riguardanti la verifica per i componenti dell'Organo di Indirizzo della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dalla carica si effettuano per scheda segreta, salvo che le nomine avvengano per unanime acclamazione.
6. In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende non approvata e sarà oggetto di nuovo esame e discussione.
7. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto,

l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione dell'Ente, nonché lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 18

1. Nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente statuto, l'Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa allo scopo di consentire il migliore perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.

2. Oltre alle generiche funzioni di Indirizzo e di sorveglianza sopra delineate sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni concernenti:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all'art. 14, comma 1;
- b) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei Revisori;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi e del loro modo di erogazione nonché l'eventuale determinazione del rimborso, delle spese sostenute da tali soggetti in ragione del loro incarico;
- d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- e) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi di Indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, nei limiti della normativa vigente;
- f) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- g) l'istituzione di imprese strumentali allo svolgimento dell'attività statutaria o l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo in imprese aventi il medesimo oggetto;
- h) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- i) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all'art. 14, comma 1;

- l) la predisposizione, sentito il Consiglio di amministrazione e previa realizzazione di adeguati monitoraggi e/o studi di fattibilità, del documento programmatico pluriennale di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori rilevanti, tra quelli ammessi dallo statuto, ai quali destinare le risorse di volta in volta disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- m) l'approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza;
- n) l'emanazione e la modifica, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, di regolamenti interni contenenti i principi generali in materia di gestione del patrimonio ed organizzazione interna, oltre alle modalità di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione;
- o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
- p) la costituzione di commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e il compenso spettante ai relativi membri, sentito il parere del Collegio dei Revisori. Qualora a tali commissioni partecipino componenti dell'Organo di Indirizzo, agli stessi saranno riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.
- q) la determinazione della tipologia e della misura dell'indennità spettante ai propri componenti per la partecipazione ai lavori dell'Organo, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

TITOLO VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati dall'Organo di Indirizzo sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo le cui modalità di svolgimento saranno specificate nei regolamenti interni della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente ed il Vice Presidente, da ritenersi ad ogni effetto Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
3. I Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
4. I Consiglieri devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso Enti pubblici o privati.
5. I Consiglieri devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.
6. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell'art. 2 del presente statuto.
7. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni a partire dalla data della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi Presidente e Vice Presidente, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso, dalla data di cessazione del precedente, un periodo almeno pari all'ultimo mandato ricoperto. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del

tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di provvedere alla reintegrazione del numero dei Consiglieri mancanti.

9. Il mandato del Consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Articolo 20

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni mese presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 23, comma 5, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima.

2. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori, sentiti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

3. I Consiglieri in numero di due o il Collegio dei Revisori possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Articolo 21

1. Per la validità della riunione del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.

2. In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero chi sostituisce il Presidente secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 5 del presente statuto.

3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il

voto del Presidente.

4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Le votazioni relative a nomine presso società ed Enti, nonché quelle riguardanti la verifica per i componenti del Consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dalla carica si effettuano per scheda segreta, salvo che le nomine avvengano per unanime acclamazione.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e svolge compiti di proposta e di impulso dell'attività della stessa nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'Organo di Indirizzo.

2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi deliberati, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la nomina del Segretario generale della Fondazione, la determinazione del relativo compenso e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;

- h) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee guida della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
 - agli indirizzi in merito alle società partecipate;
- k) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- l) l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- m) le designazioni o le nomine a cariche presso società od Enti;
- n) la deliberazione degli indirizzi concernenti le società partecipate e la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla loro amministrazione;
- o) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei propri dipendenti, nei limiti della normativa vigente;
- p) l'individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione od a chi ne fa le veci, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario generale od al personale dipendente il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

TITOLO VII
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Articolo 23

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente statuto, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi in qualunque sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante ordinaria, speciale od arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici.
2. Convoca e presiede l'Organo di Indirizzo ed il Consiglio di amministrazione.
3. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi della stessa e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
4. In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari che dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione alla prima adunanza.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite dal presente statuto sono adempiute, con i poteri di cui all'art. 15, comma 15, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
6. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può delegare per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione.

TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 24

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti con le attribuzioni stabilite dalla legge delega 23 dicembre 1998 n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e dal presente statuto. I compiti del Collegio dei Revisori sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni previste tempo per tempo dal Codice civile, e comprendono anche l'espletamento della funzione di controllo contabile.

2. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del Collegio sono nominati dall'Organo di Indirizzo, che ne designa altresì il Presidente, e devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
4. I Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.
5. Almeno un terzo dei componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell'art. 2 del presente statuto.
6. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per una sola volta e rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i rispettivi successori.
I componenti del Collegio dei Revisori possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso, dalla data di cessazione del precedente, un periodo almeno pari all'ultimo mandato ricoperto. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
7. Il Collegio dei Revisori verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti.
8. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un Revisore subentra il supplente più anziano di età.
9. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli Revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

11. Il Collegio dei Revisori all'atto dell'insediamento potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

12. Ciascun Revisore non può assumere cariche di sindaco effettivo, di Consigliere di amministrazione in più di tre società od Enti controllati direttamente od indirettamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza

TITOLO IX

INDENNITA' DI CARICA

Articolo 25

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, nonché per il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo di intesa.

2. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta, come trattamento indennitario, un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo nella misura e secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Organo di Indirizzo stesso, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spettano, nella misura e secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del presente statuto e acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, un compenso annuo fisso ed un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Ai componenti il Collegio dei Revisori spettano, nella misura e secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Organo di Indirizzo, un compenso annuo fisso ed un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

5. Resta fermo il diritto dei componenti dei tre Organi di cui sopra al rimborso,

delle spese documentate sostenute in ragione del loro incarico nonché delle spese di viaggio sostenute e documentate qualora il soggetto debba raggiungere una sede diversa da quella di residenza.

6. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza in una medesima giornata anche per riunioni di Organi diversi.

7. I componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori che rivestano, in relazione alla carica ricoperta presso la Fondazione, contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate direttamente od indirettamente dalla Fondazione stessa, per le quali ricevano una remunerazione annua, dovranno riversare alla Fondazione l'importo risultante dalla differenza fra la somma dei compensi percepiti per le predette cariche ed il doppio del compenso più alto percepito per le medesime cariche.

TITOLO X

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 26

1. Il Segretario generale è il responsabile del coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

2. Il Segretario generale, o il Vice Segretario generale, se nominato, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del presente statuto, deve possedere competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.

3. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea di soci.

4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Indirizzo ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

5. Il Segretario assicura, inoltre, la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili e compie ogni atto per il quale abbia ricevuto delega dal Consiglio di amministrazione.

6. In caso di assenza od impedimento del Segretario generale, ne adempie le

funzioni il Vice Segretario generale ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

7. Le funzioni di Segretario generale ed i compiti del restante personale non possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

8. Al Segretario generale, o al Vice Segretario generale, se nominato, si applicano le previsioni in materia di incompatibilità di cui al precedente art. 9, con eccezione di quella di cui al primo comma, secondo punto, relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.

9. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Articolo 27

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione sarà regolato dalla normativa dell'impiego privato e dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 22, comma 2, lettera e).

TITOLO XI

BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 28

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Organo di Indirizzo. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio d'esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori per le osservazioni di propria competenza e all'Organo di Indirizzo almeno trenta giorni prima della data fissata per

l'approvazione da parte dell'Organo stesso.

4. Il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del Codice civile.

Esso deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso.

5. La relazione sulla gestione deve inoltre evidenziare in un'apposita sezione gli interventi realizzati ed i risultati conseguiti in relazione alle diverse categorie dei destinatari delle iniziative della Fondazione.

6. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.

7. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

8. Il Consiglio di amministrazione sottopone il bilancio all'approvazione dell'Organo di Indirizzo, ne cura la trasmissione all'Autorità di Vigilanza entro dieci giorni dall'espletamento di detta formalità, e ne assicura la più opportuna pubblicità.

9. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione, in conformità con la natura di Ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di rendere trasparenti gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentire la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adequata redditività dello stesso.

TITOLO XII
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 29

1. La Fondazione deve provvedere alla tenuta dei seguenti libri:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Detti libri, ad esclusione del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.

2. La Fondazione è inoltre obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e di tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata.

3. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice civile.

4. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

TITOLO XIII
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Articolo 30

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 153/99, la Fondazione si scioglie con deliberazione dell'Organo di Indirizzo, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all'art. 14, comma 1, e con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 17, comma 7:

- a) per l'impossibilità di raggiungimento dei fini statutari;
- b) per il determinarsi di perdite patrimoniali di eccezionale gravità;
- c) per il verificarsi di gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Autorità di Vigilanza dispone con decreto la liquidazione dell'Ente nominando, all'uopo, uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza.

3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza.

4. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà devoluto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, ad altre Fondazioni allo scopo di assicurare la continuità degli interventi negli ambiti territoriali e nei settori cui era rivolta l'attività istituzionale della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 153/99.

TITOLO XIV

NORMA TRANSITORIA

Articolo 31

1. I componenti degli Organi nominati prima della sottoscrizione del Protocollo di intesa, che, alla data di approvazione del presente statuto, siano in situazioni riconducibili alle previsioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6 possono mantenere le relative cariche fino al termine del loro mandato.

2. I soci dell'Assemblea alla data del 22 marzo 2012 restano nella loro carica fino alla scadenza del rispettivo mandato.

TITOLO XV

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 32

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. Lo statuto approvato dall'Autorità di Vigilanza sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.